

N. 00022/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2013, proposto da:
Movimento Nuovi Consumatori, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Corrado Vincenti e Laura Favaro, con domicilio eletto presso il primo,
in Parma, vicolo Campanini n. 1;

contro

Comune di Parma, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Salvatore Caroppo e Laura Maria Dilda, con domicilio
eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura Municipale, in Parma, strada
Repubblica n. 1;

nei confronti di

Anas S.p.A, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Gualandi, con
domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Parma, piazzale

Santafiora n. 7;

Sodi Scientifica S.p.A;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di accesso ai documenti prot. n. 147244 del 12 agosto 2013 a firma del Comandante della Polizia Municipale di Parma relativo alla richiesta di accesso agli atti prot. n. 128708 del 17 luglio 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma e di Anas S.p.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 17 luglio 2013, la Ricorrente Associazione, al dichiarato “*fine di una esperanda azione legale nei confronti della P.A. in merito alla legittimità dell’installazione nonché iter autorizzativo degli stessi mezzi di rilevamento di velocità*”, inoltrava al Comune di Parma istanza di accesso agli atti relativi all’autorizzazione rilasciata da ANAS per l’installazione di Autovelox 104 e Autovelox 105 sulla Tangenziale sud (asseritamente rilasciata il 16

gennaio 2013) ed al relativo contratto di “*locazione/compravendita*” concluso da quest’ultima con la Ditta Sodi Scientifica.

L’Amministrazione comunale, con atto a firma del Comandante della Polizia Municipale, rigettava l’istanza sul presupposto del difetto di legittimazione dell’Associazione all’inoltro dell’istanza in questione e dell’insussistenza, in capo alla medesima, di un concreto ed attuale interesse all’ostensione della documentazione richiesta.

Parte ricorrente, con il presente ricorso, notificato il 20 settembre 2013 e depositato il 22 ottobre successivo, impugnava il citato diniego.

L’Amministrazione comunale ed ANAS si costituivano in giudizio eccependo in via pregiudiziale l’irricevibilità del gravame per tardività del deposito e, nel merito, la legittimità del diniego impugnato.

Nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013, parte ricorrente avanzava richiesta di declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere allegando che nelle more del giudizio aveva acquisito in altra sede il provvedimento di autorizzazione all’installazione degli apparati Autovelox rilasciato da ANAS in data 8 ottobre 2013.

L’Amministrazione comunale ed ANAS confermavano le già rassegnate conclusioni evidenziando ulteriormente come l’atto da ultimo citato, in quanto adottato in epoca successiva alla istanza della ricorrente, non poteva aver costituito oggetto della richiesta di ostensione che si afferma essere stata disattesa

All’esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in accoglimento dell'eccezione sollevata da entrambe le resistenti in ragione del tardivo deposito del ricorso presso la Segreteria della Sezione.

Sul punto deve evidenziarsi che la notifica del ricorso si perfezionava per il Comune di Parma in data 20 settembre 2013, per ANAS il 23 settembre 2013 e per Sodi Scientifica il 24 settembre 2013, mentre, il deposito del ricorso, è avvenuto in data 22 ottobre 2013 *“ovvero oltre il termine dimezzato di quindici giorni risultante dal combinato disposto dell'art. 45, comma 1, cod.proc.amm. (“Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ...”) e dell'art. 87, comma 3, cod.proc.amm. (“Nei giudizi di cui al comma 2 ... tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ...”), norma che riguarda i riti camerale ivi previsti, compreso quello in materia di accesso ai documenti amministrativi?”* (TAR Emilia Romagna, Parma, 22 febbraio 2011, n. 47).

Rileva ulteriormente il Collegio, che il presente ricorso, alla luce delle conclusive richieste di parte ricorrente sarebbe in ogni caso inammissibile.

Sotto un primo profilo, l'adozione dell'autorizzazione rilasciata ad ANAS in data 8 ottobre 2013 conferma l'inesistenza dell'autorizzazione datata 16 gennaio 2013 oggetto di accesso.

Sotto altro e decisivo profilo, la dichiarata soddisfazione dell'interesse azionato in ragione dell'acquisizione di un atto diverso da quelli richiesti, comprova il difetto di interesse sotteso all'istanza originariamente presentata.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Le spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CA, in favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)